

Codice DB1509

D.D. 3 aprile 2013, n. 152

Parziale modifica alla Determinazione n. 80 del 21/02/2012 relativa all'approvazione del Bando per l'attuazione dell'Azione 1.b) - percorsi formativi per il lavoro, di cui al Programma sperimentale di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche, approvato con DGR n. 20-3100 del 12/12/2011.

Visti:

- l'art. 11 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63 sulla "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

- la L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 20-3100 del 12/12/2011 di approvazione di un Programma di interventi straordinari per una qualificazione e una riconversione mirate all'inserimento e al reinserimento al lavoro dei soggetti colpiti dalla crisi e per il sostegno alle imprese, finalizzato al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione nei settori tessile, dell'ICT applicato e delle lavorazioni meccaniche, che si articola in quattro distinte azioni;

dato atto che, in conformità con gli indirizzi previsti con la Deliberazione sopra richiamata, questa Direzione, con Determinazione n. 80 del 21/02/2012, ha approvato il Bando per l'attuazione dell'Azione 1.b) - percorsi formativi per il lavoro di cui al citato Programma di interventi;

dato altresì atto che, al fine di assicurare una gestione efficiente delle risorse, con Determinazione n. 97 del 29/02/2012 è stato introdotto, a parziale modifica della Determinazione n. 80 del 21/02/2012, il termine di 90 giorni per l'avvio delle attività formative approvate, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento, pena la revoca del finanziamento medesimo;

vista la lettera Prot. n. 15426/DB 1500 del 19/03/2013 a firma del Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro, soggetto gestore del sopra citato Bando, con la quale vengono richiesti, a questa Direzione, chiarimenti in merito all'interpretazione dei punti "3.4.2- *Quantificazione del contributo a consuntivo*" e "4.6 - *Come viene erogato il contributo*" del Bando e, nello specifico, quale sia l'interpretazione corretta al fine di procedere all'erogazione del restante 75% del finanziamento in caso di assunzioni con contratto di *somministrazione a tempo determinato*, da comprovare mediante uno o più contratti *per almeno 12 mesi continuativi* (3.4.2);

considerata la richiesta avanzata di interpretare il concetto di "*continuativi*" con flessibilità, in quanto una rigida applicazione renderebbe la fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato come scarsamente utilizzabile ai fini del Bando, limitandone quindi gli obiettivi occupazionali;

considerato quanto affermato dall'Agenzia Piemonte Lavoro e vale a dire che le Agenzie di somministrazione possono garantire, con la somma di più contratti, che il/la lavoratore/trice sia impiegato/a per 12 mesi presso una o più imprese utilizzatrici, ma che difficilmente ciò può avvenire senza soluzione di continuità, per necessità organizzative delle stesse e non per volontà dell'Agenzia di somministrazione;

tenuto conto della situazione di crisi del mercato del lavoro, e nell'ottica di favorire il raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla Giunta con Deliberazione n. 20-3100 del 12/12/2011;

ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di favorire l'occupazione e promuovere la competitività dei settori coinvolti, stabilire che, nel caso di assunzione mediante contratto a tempo determinato, anche di somministrazione, l'impresa/Agenzia di somministrazione che ha attivato il primo contratto debba dimostrare che le persone interessate siano state occupate per almeno 12 mesi, anche mediante la somma della durata di più contratti a tempo determinato, da svolgersi in un periodo

massimo di 22 mesi dal termine del corso, fermo restando che tutte le attività devono concludersi entro il 31/12/2014;

considerata, inoltre, la necessità di precisare, nel caso di assunzione mediante contratti di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato, di allievi/e formati non provenienti da imprese dei settori tessile, dell'ICT applicato e delle lavorazioni meccaniche, la durata dei contratti con imprese utilizzatrici dei settori tessile o dell'ICT applicato o delle lavorazioni meccaniche e l'arco temporale in cui essi debbano svolgersi, in analogia alla modifica relativa ai contratti di assunzione a tempo determinato di cui al precedente capoverso;

ritenuto, pertanto, di procedere con una parziale modifica della Determinazione n. 80 del 21/02/2012 in particolare dei punti "3.4.2 *Quantificazione del contributo a consuntivo*" e "4.6 *Come viene erogato il contributo*" del Bando per l'attuazione dell'*Azione 1.b) - percorsi formativi per il lavoro*, secondo quanto riportato in allegato alla presente Determinazione di cui è parte integrante.

Resta invariata ogni altra condizione prevista dal Bando di cui trattasi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

in conformità con gli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 20-3100 del 12/12/2011, e nel rispetto di quanto previsto dal Bando approvato con Determinazione n. 80 del 21/02/2012, così come modificata dalla Determinazione n. 97 del 29/02/2012.

determina

Di approvare le modifiche al Bando per l'attuazione dell'*Azione 1.b) - Percorsi formativi per il lavoro*, approvato con Determinazione n. 80 del 21/02/2012, parzialmente modificata dalla Determinazione n. 97 del 29/02/2012, e in particolare dei punti "3.4.2 *Quantificazione del contributo a consuntivo*" e "4.6 *Come viene erogato il contributo*", secondo quanto riportato in allegato alla presente Determinazione di cui è parte integrante.

Resta invariata ogni altra condizione prevista dal Bando di cui trattasi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

Sostituzione dei punti “3.4.2 Quantificazione del contributo a consuntivo” e “4.6 Come viene erogato il contributo” del Bando per l’attuazione dell’Azione 1.b - Percorsi formativi per il lavoro, approvato con Determinazione n. 80 del 21/02/2012, così come modificata dalla Determinazione n. 97 del 29/02/2012.

3.4.2 Quantificazione del contributo a consuntivo

Il contributo effettivamente spettante deve essere calcolato a consuntivo in ragione dell’effettiva frequenza degli allievi ai corsi e tenendo conto del verificarsi dell’assunzione, nello specifico:

- **le attività complementari necessarie alla finalizzazione occupazionale possono essere riconosciute indipendentemente dall’esito occupazionale** e il loro ammontare è dato dal valore dell’UCS ora/destinatario pertinente per la durata dei servizi al lavoro erogati, sommato a quanto rendicontato per attività esterne svolte dagli allievi e per indennità di partecipazione ai corsi corrisposti ai partecipanti.

Per ciascun allievo deve essere effettuato il seguente calcolo:

numero di ore svolte in servizi individuali moltiplicato per €35 (UCS ora/destinatario) sommato a
numero di ore svolte in piccoli gruppi moltiplicato per €26 (UCS ora/destinatario) sommato a
numero di ore svolte in grandi gruppi moltiplicato per €13 (UCS ora/destinatario) sommato a
importi rendicontati (attività esterne, indennità di partecipazione)

- **Il costo della formazione** dato dal numero di ore frequentate dall’allievo per **€13** (UCS ora/destinatario) può essere riconosciuto:
 - o nella misura del 25% per tutti gli allievi frequentanti il corso, in ragione dell’effettiva presenza;
 - o nella misura del restante 75% solo per gli allievi che, entro 4 mesi dal termine del corso, siano stati assunti con contratti di tipo subordinato o di somministrazione, a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato, o determinato per almeno 12 mesi.

Nel caso di assunzione mediante contratti a tempo determinato, anche di somministrazione, l'impresa/Agenzia di somministrazione che ha attivato il primo contratto deve dimostrare che le persone interessate sono state occupate per almeno 12 mesi, anche mediante la somma della durata di più contratti a tempo determinato, da svolgersi in un periodo massimo di 22 mesi dal termine del corso.

Nel caso di assunzione mediante contratti di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato, gli allievi/e formati NON provenienti da imprese dei settori tessile, dell'ICT applicato e delle lavorazioni meccaniche devono essere somministrati presso una o più imprese utilizzatrici dei settori tessile o dell'ICT applicato o delle lavorazioni meccaniche con contratti la cui durata sia almeno pari 12 mesi, da svolgersi in un periodo massimo di 22 mesi dal termine del corso.

Per ciascun allievo deve essere effettuato il seguente calcolo:

numero di ore frequentate moltiplicato per €13 (UCS ora/destinatario)

Sul valore così determinato verrà applicata la % sulla base dell'esito occupazionale dello stesso (assunzione con un contratto di tipo subordinato o di somministrazione a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato, o determinato per almeno 12 mesi, entro 4 mesi dal termine del corso).

La quantificazione del contributo a consuntivo, come somma dei costi della formazione riconoscibili e dei costi delle attività complementari, deve essere calcolata per singolo corso.

4.6 Come viene erogato il contributo

Il contributo è erogato per ogni singolo corso secondo le modalità di seguito indicate.

1. Una quota pari al 15% del costo preventivato per la sola formazione in relazione al singolo corso, o di quanto ricalcolato sulla base del numero di allievi iscritti, se inferiore al numero previsto a preventivo, è erogata alla comunicazione di avvio del corso o a seguito dell'approvazione del progetto per le attività avviate precedentemente alla pubblicazione del bando, a partire dal 12 dicembre 2011.

2. Una ulteriore quota fino al 25% del contributo calcolato a consuntivo riguardante la sola formazione in relazione al singolo corso, sommata al costo a consuntivo delle eventuali attività complementari necessarie alla finalizzazione occupazionale svolte, è erogata a seguito:
- della conclusione delle attività formative;
 - della verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività formativa;
 - del calcolo dell'effettiva presenza degli allievi al corso;
 - della verifica dell'effettivo svolgimento delle eventuali attività complementari.
3. Il contributo spettante calcolato a consuntivo per il singolo corso, al netto di quanto già precedentemente versato, è erogato in relazione a ciascun allievo formato:
- **nel caso di contratti a tempo indeterminato, anche di somministrazione**, a seguito della presentazione del contratto di assunzione di tipo subordinato o di somministrazione, stipulato entro 4 mesi dalla conclusione del corso;
 - **nel caso di contratti a tempo determinato, anche di somministrazione**, di durata pari o superiore a 12 mesi, a seguito della presentazione del contratto di assunzione di tipo subordinato o di somministrazione, stipulato entro 4 mesi dalla conclusione del corso;
 - **nel caso di contratti a tempo determinato, anche di somministrazione** di durata inferiore a 12 mesi, a seguito:
 - della presentazione, entro 4 mesi dalla conclusione del corso, di almeno un contratto di assunzione
 - e
 - della presentazione dell'ultimo contratto la cui durata, sommata a quella dei contratti precedentemente attivati dall'impresa/Agenzia di somministrazione interessata, porti al raggiungimento della durata complessiva (uguale o superiore a 12 mesi), da svolgersi in un periodo massimo di 22 mesi dal termine del corso.

Nel caso di contratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato di allievi/e formati **NON provenienti da imprese dei settori** tessile, dell'ICT applicato e delle lavorazioni meccaniche, oltre alle condizioni sopra indicate, ai fini dell'erogazione del saldo occorre presentare uno o più contratti tra l'Agenzia di somministrazione interessata e una o più imprese utilizzatrici dei settori tessile o dell'ICT applicato o delle

lavorazioni meccaniche, la cui durata complessiva sia almeno pari a 12 mesi, da svolgersi in un periodo massimo di 22 mesi dal termine del corso.